



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.10671/2016 del 28/11/2016 Prot. n.275377/2016 del 28/11/2016
Fasc.18.11 / 2003 / 5376

Oggetto: Metalgiemme S.p.A. con sede legale in Comune di Pavia - Viale della libertà n. 11 ed operativa in Comune di Vermezzo (MI) - Via Marconi n. 29. Autorizzazione di variante all'impianto autorizzato con atto di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 ai sensi dell' art. 208 d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)*”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di

Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;

- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano R.G. n.509/2013 del 17.12.2013;
- il Decreto del Sindaco metropolitano di R.G. n. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "*Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano*";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 7/2016 del 26/01/2016 avente ad oggetto: "*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2016-2018*";

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2016-2018 a rischio basso;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*";
- la legge regionale n. 26/2003 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

Richiamata l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 avente per oggetto: "Metalgiemme S.p.A., con sede legale nel comune di Pavia (PV), viale Libertà n. 11. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuare presso l'impianto ubicato nel comune di Vermezzo (MI), via Marconi n.29, già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 26/04 del 05/02/2004 e smi. D.Lgs. 152/06 e smi";

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Metalgiemme S.p.A. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 1.03.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 50263) e completata in data 6.04.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 75647) su richiesta di documentazione integrativa dell'1.04.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 70625) volta ad ottenere una variante non sostanziale all'impianto sito in Vermezzo (MI) - via Marconi n. 29;

Vista la nota provinciale dell'11.04.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 78946), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che:

- l'A.T.S. di Milano 1 con nota pervenuta il 10.05.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 99856) ha comunicato che la Società in oggetto deve avere una rete fognaria conforme ai regolamenti regionali n. 3 e n. 4 e realizzare dei pozzetti di campionamento a monte del recapito finale ammissibile alla normativa e al regolamento locale di igiene;
- l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano con nota del 27.07.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 169952) ha comunicato che l'Impresa dovrà adeguare il progetto di modifica del tracciato fognario eliminando il collegamento di troppo pieno tra il pozzo perdente e la rete fognaria pubblica in quanto l'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche produce effetti negativi

che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento dei reflui urbani e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi, laddove tale conferimento non sia espressamente previsto dalla normativa di settore, è opportuno provvedere alla sua eliminazione ovvero alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta dei reflui;

- il Servizio Acque Reflue in data 25.08.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 190509) ha comunicato che visto il parere ATO del 27.07.2016 prot. n.10762 e la nota di ATS del 10.05.2016, concorda con quanto espresso nelle stesse e si rimane in attesa della documentazione tecnica aggiornata secondo quanto previsto dai Regolamenti Regionali in vigore (n. 3 e 4 del 24 marzo 2006);

Considerati i pareri espressi da ATS Milano dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e dal Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano con nota del 26.08.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 191215);

Preso atto delle integrazioni trasmesse dall'Impresa Metalgiemme S.p.A. e pervenute in data 28.09.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 219149);

Considerato che nota del 21.10.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 244623) il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana ha trasmesso l'allegato tecnico relativo allo scarico in pozzo perdente;

Vista la nota dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano pervenuta in data 2.11.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 253525) con la quale ha comunicato che prende atto della nuova documentazione presentata dall'Impresa e si ritiene che nella configurazione attuale dell'assetto fognario non sussistano i presupposti legittimanti il rilascio del parere tecnico di propria competenza nell'ambito del procedimento unico ex art. 208 del D.lgs 152/06, in quanto gli unici reflui scaricati nella rete fognaria pubblica sono di natura domestica ed in quanto tali sempre ammessi ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

Evidenziato, infine, che gli Organi Tecnici coinvolti nel procedimento hanno espresso valutazioni favorevoli e non sono emerse nel corso dell'istruttoria ipotesi di eventuali criticità ambientali derivanti dall'attuazione del progetto in approvazione e pertanto si ritiene che sussistono i presupposti per una positiva conclusione del procedimento in essere;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 992,00.= come si evince dal bonifico effettuato nelle date 2.03.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 50263) e il 1.04.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 75648);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 50.125,74.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./P.Iva n. 08911820960 il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di 1.478 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 26.104,44.= (1.478 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 2.825,92.= (16 mc x € 176,62);
- recupero (R12, R4) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 10.000 t/anno (30 t/g), pari a € 21.195,38.=;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa SE. GE. Ecologia S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico in pozzi perdenti;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 28.11.2016 (prot. n. 275377) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria del 21.10.2016 (prot. int. n. 244623);

- elaborato grafico avente oggetto “*Planimetria generale e rete scarichi idrici variante all'aut. ex art. 208 per rinnovo allo scarico delle acque di prima pioggia ai sensi del D.lgs. 152/06 e del Reg. R.4/06*” aggiornata a settembre 2016.”;

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, la variante, dettagliatamente indicata al punto 5 dell'Allegato Tecnico Rifiuti all'impianto di cui all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 a favore dell'Impresa Metalgiemme S.p.A. con sede legale in con sede legale in Pavia - Viale Libert  n. 11, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per la gestione dell'impianto sito in Vermezzo (MI) - via Marconi n. 29, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 28.11.2016, nell'Allegato Tecnico del Servizio Acque Reflue della Citt  Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. la scadenza del presente provvedimento resta fissata al **8.11.2019**, come previsto dalla Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009, l'istanza di rinnovo deve essere presentata 180 giorni prima della scadenza;
2. sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 tranne quelle espressamente modificate con il presente provvedimento;
3. l'istanza di rinnovo dovr  essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. il presente provvedimento   soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosit  o dannosit  dell'attivit  esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa   tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, pi  restrittive che dovessero essere emanate;
5. l'attivit  di controllo   esercitata dalla Citt  Metropolitana a cui compete in particolare accertare che la societ  ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonch  adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., per tale attivit  la Citt  Metropolitana, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., pu  avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
6. in fase di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Citt  metropolitana di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone gli Enti territorialmente competenti;
7. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticit  ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i.;
8. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonch  le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;
9. la societ  Metalgiemme S.p.A. dovr  presentare un'appendice alla garanzia finanziaria prestata a fronte della Autorizzazione di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009 per un aumento da € 49.896,13.= ad € 50.125,74.=, come in premessa specificato la predetta appendice alla garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Citt  Metropolitana di Milano in conformit  con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;
10. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
11. l'efficacia dell'autorizzazione   comunque sospesa fino al momento in cui la Citt  metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata;

12. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
13. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;
14. Ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208.
15. In fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente.
16. L'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto.
17. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006.
18. Qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006.

INFORMA CHE

- il presente atto viene inviato all'Impresa Metalgiemme S.p.A, e copia dello stesso viene trasmessa a: Comune di Vermezzo, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, A.T.S. territorialmente competenti, al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale in quanto, ai sensi del d.lgs. 97/2016, tale pubblicazione non è più necessaria;
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area

stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dott. Luciano Schiavone***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 2,00: 01131052695297 - 01131052695309

€ 16,00: 01140209795748

Data 28 novembre 2016

Protocollo 275377 fasc. 18.11/2003/5376

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Metalgiemme S.p.A. con sede legale in Pavia - Viale Libertà n. 11 ed insediamento in Vermezzo (MI) - Via Marconi n. 29. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto di recupero (R13, R5, R4) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI01034F
RAGIONE SOCIALE	Metalgiemme S.p.A.
C.F./P.IVA	02177080187
SEDE LEGALE	Pavia - Viale Libertà n. 11
SEDE OPERATIVA	Vermezzo (MI) - Via Marconi n. 29
CODICE ATECO	46.77.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	3
Particella catastale	n. 383
Gauss Boaga x	1497857
Gauss Boaga y	5027487
Via/Piazza/Località	Via Marconi n. 29
Comune	Vermezzo
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 1.03.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 50263) e completata in data 6.04.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 75647) su richiesta di documentazione integrativa del 1.04.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 70625);
- 3.2** Avvio del procedimento l'11.04.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 78946);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata per variante non sostanziale;
- 3.4** Conferenze di servizi non sono state indette perchè trattasi di variante non sostanziale;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dall'11.04.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 78946) al 27.07.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 169952), dal 26.08.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 191215) all'8.11.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 258837);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 4.970 e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria generale e rete scarichi idrici variante all'aut. ex art. 208 per rinnovo allo scarico delle acque di prima pioggia ai sensi del D.lgs. 152/06 e del Reg. R.4/06" aggiornata a settembre 2016.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 15959/2009 del 9.11.2009:

- ridefinizione dell'area n. 3 di manovra e di selezione/cernita;
- aumento della superficie dell'area n. 4 da 129,87 mq a 143,50 mq senza l'aumento del quantitativo in stoccaggio di messa in riserva (R13);
- inserimento operazione di recupero R12, intesa come cernita in adeguamento a quanto introdotto dal d.lgs. 205/2010;
- ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1. conferiti da terzi:

6.1.1. messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 1.475 mc;

6.1.2. deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 15 mc;

6.2. derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1. messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 3 mc;

6.2.2. deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 1 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R4, R12) sono pari a 10.000 tonnellate anno pari a 30 ton giorno;

8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R4	D15
020110	rifiuti metallici		X	X	X	
100201	rifiuti del trattamento delle scorie		X			X
100202	scorie non trattate		X			X
100210	scaglie di laminazione		X	X	X	
100299	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X	X	X	
100305	rifiuti di allumina		X			X
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315		X			X
100399	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici</i>)		X	X	X	

Data 28 novembre 2016

Protocollo 275377 fasc. 18.11/2003/5376

Pagina 3



Città
metropolitana
di Milano

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R4	D15
	<i>vari)</i>					
100601	scorie della produzione primaria e secondaria		X			X
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X			X
100699	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X	X	X	
100903	scorie di fusione		X			X
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905		X			X
100908	forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100907		X			X
100999	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X	X	X	
101003	scorie di fusione		X			X
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate diverse da quelle di cui alla voce 101005		X			X
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007		X			X
101099	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X	X	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 110205		X	X	X	
110299	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X			
110501	zinco solido		X	X	X	
110599	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X	X	X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X	X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X	X	X	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	X	X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	X	X	
120113	rifiuti di saldatura		X	X	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116		X			X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		X	X	X	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X	X	X	
150104	imballaggi metallici		X	X	X	
150105	imballaggi compositi		X	X	X	
150106	imballaggi in materiali misti		X	X	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		X	X		X
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111		X	X	X	
160116	serbatoi per gas liquefatto		X	X	X	
160117	metalli ferrosi		X	X	X	
160118	metalli non ferrosi		X	X	X	
160122	componenti non specificati altrimenti		X	X	X	
160199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X	X	X	
170401	rame, bronzo, ottone		X	X	X	
170402	alluminio		X	X	X	

Data 28 novembre 2016

Protocollo 275377 fasc. 18.11/2003/5376

Pagina 4

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R4	D15
170403	piombo		X	X	X	
170404	zinco		X	X	X	
170405	ferro e acciaio		X	X	X	
170406	stagno		X	X	X	
170407	metalli misti		X	X	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X	X	X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X	X	X
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		X			X
190199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai rifiuti metallici vari</i>)		X	X	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X	X	
191202	metalli ferrosi		X		X	
191203	metalli non ferrosi		X		X	
200140	metalli		X	X	X	
200307	rifiuti ingombranti		X	X	X	

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscele.

11. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

11.1. le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria

"Planimetria generale e rete scarichi idrici variante all'aut. ex art. 208 per rinnovo allo scarico delle acque di prima pioggia ai sensi del D.lgs. 152/06 e del Reg. R.4/06" aggiornata a settembre 2016;

11.2. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

11.2.1. acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

11.2.2. qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

11.3. i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;

11.4. sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;

11.5. il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:

11.5.1. sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

11.5.2. vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

11.5.3. sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:

11.5.3.1. dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;

11.5.3.2. dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati

ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

- 11.5.3.3.** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 11.5.3.4.** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 11.5.3.5.** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 11.5.3.6.** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

- 11.6.** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 11.7.** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 11.8.** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 11.9.** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

- 11.10.** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 11.11.** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 11.12.** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 11.13.** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 11.14.** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 11.15.** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 11.15.1.** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 11.15.2.** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 11.15.3.** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
 - 11.15.4.** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 11.15.5.** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

VARIE

- 11.16.** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 11.17.** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni
- 11.18.** qualora la Parte intenda avvalersi per l'attività di preparazione per il riutilizzo, ai sensi della legge 19/08/2016 n. 166 art. 1. comma 1 lett. c) e d), al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 180 c. 1 del d.lgs. 152/2006 e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti ed a promuovere il riuso ed il riciclo, nonché al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, ferma restando l'attesa di emanazione di specifiche norme o decreti ministeriali già previsti a cui comunque dovrà attenersi la Parte, si ritiene di poter condividere la proposta alle seguenti condizioni a cura dell'Impresa:
- 11.21.1.** i beni in uscita dall'impianto dovranno essere sottoposti ad etichettatura;
 - 11.21.2.** dovrà essere garantita la completa tracciabilità dei flussi;
 - 11.21.3.** dovrà essere garantita adeguata formula di garanzia finalizzata a dimostrare la funzionalità dei beni ed a tutelare la sicurezza e la salute degli utilizzatori;
- 11.19.** le sostanze e i componenti elencati devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 11.20.** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 11.21.** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

- operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
 20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
 21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
 22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
 24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
 25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
 26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
 27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Data

Protocollo 0244623|21/10/2016

Pagina

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: ENDOPROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE
UNICA PER LA REALIZZAZIONE E ESERCIZIO DI IMP. DI GESTIONE RIFIUTI: VARIANTI
NON SOSTANZIALI CIP RI01034F**

**SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE
SERVIZIO ACQUE REFLUE**

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:

**OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo tramite pozzo
perdente delle acque meteoriche decadenti dalle superfici scolanti al l.r. pro
tempore della ditta Metalgiemme spa, impianto di Vermezzo**

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI01034F
-------------------------------------	-----------------

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	3
Particella catastale	383
Gauss Boaga nord	8,97174507
Gauss Boaga est	45,40046797
Via/Piazza/Località	Via Marconi n.29
Comune	Vermezzo
Provincia	Milano

Settore risorse idriche e attività estrattive

V.le Piceno 60, - 20129 Milano - Tel: 027740.3384 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dott.sa Susanna Colombo , tel: 02 7740.3598 , email: m.porrati@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'Istruttoria Amministrativa: dott. G.Wjan tel:0277403832

Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:P.I.V.Ragazzi email:v.ragazzi@cittametropolitana.mi.it

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

Trattasi di richiesta di variante dell'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/06 per rinnovo di autorizzazione allo scarico in pozzo perdente di acque meteoriche decadenti dai piazzali dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato all'indirizzo riportato al precedente punto 2.

In riferimento al recapito delle acque meteoriche, nella relazione tecnica allegata all'istanza si dichiara, ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 4 del 24.03.2006, che dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera (b) del medesimo Regolamento Regionale non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio, pertanto il titolare dell'attività richiede di non essere assoggettato alle disposizioni del citato Regolamento Regionale che disciplina la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Si precisa che le acque meteoriche decadenti dalle coperture non sono soggette ad autorizzazione.

Il terminali di scarico sono posizionati nel territorio del comune di Vermezzo.

4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE (acque meteoriche)

- la ditta dovrà effettuare l'autocontrollo della qualità delle acque meteoriche dei piazzali scaricate, effettuando analisi semestrali su campioni nei pozzetti di prelievo ubicati immediatamente a monte dei terminali di scarico in modo da garantire il campionamento dei reflui; gli esiti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- dovranno essere effettuati periodici lavori di manutenzione/pulizia della rete idrica di depurazione e scarico; i residui derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
- dovranno essere mantenuti sempre accessibili idonei pozzetti di prelievo al fine di garantire la campionabilità separata dei reflui e dovrà essere installato un pozzetto di ispezione e prelievo in testa ad ogni scarico;
- dovranno essere rispettati i limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente per gli scarichi su suolo (tab. 4 all. 5 D.lgs 152/06);
- i limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto 101 c.5 del 152/06 e s.m.i.;
- il sistema di depurazione delle acque reflue meteoriche (desoleatore) se dotato di sezione di filtrazione a coalescenza, dovrà rispettare la norma EN 858 o comunque dovrà essere dotato di prestazioni almeno equivalenti;
- è fatto divieto di stoccaggio esterno di materiali, rifiuti o quant'altro possa costituire pericolo di contaminazione della falda acquifera, in aree esterne sottoposte a dilavamento atmosferico e non presidiate da idonei bacini di contenimento;
- qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Città Metropolitana e all'ARPA territorialmente competente; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, gli scarichi dovranno essere immediatamente interrotti;
- in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi, pulvirulenti o liquidi; i materiali provenienti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti conformemente alla legislazione vigente in materia di rifiuti;

- le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e/o di lavaggio;
- ogni modifica che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque scaricate dovrà essere preventivamente autorizzata.


5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

- **D.lgs. 152/2006** “*Norme in materia ambientale*”;
- **L.r. 26/2003** “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;
- **R. R. n. 4/2006** “*Disciplina dello smaltimento delle acque di primapioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n.26*”

1. art. 101 comma 3) Dlgs 152/2006;
 2. art. 101 comma 4) Dlgs 152/2006;
 3. art. 101 comma 5) Dlgs 152/2006;
 4. art. 113 comma 4) Dlgs 152/2006;
 5. art. 124 comma 10) Dlgs 152/2006;
 6. art. 129 comma 1) Dlgs 152/2006;
 7. art. 130 comma 1) Dlgs 152/2006;
 8. art. 133 comma 1) Dlgs 152/2006;
 9. art. 133 comma 2) Dlgs 152/2006;
 10. art. 133 comma 3) Dlgs 152/2006;
 11. art. 137 comma 1) Dlgs 152/2006;
 12. art. 137 comma 2) Dlgs 152/2006;
 13. art. 137 comma 3) Dlgs 152/2006;
 14. art. 137 comma 8) Dlgs 152/2006;
 15. art. 137 comma 11) Dlgs 152/2006;
16. comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
 17. comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
 18. divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

Il Responsabile dell'endoprocedimento
(Responsabile del Servizio Acque Reflue)
Dott.ssa. Susanna Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



RIFIUTI IN INGRESSO - MESSA IN RISERVA R13
mq 422
mc 1020
T 600


DEPOSITO MPS/EOW DERIVANTI DA RECUPERO
+ deposito IR - CASSONI VUOTI DA RIUTILIZZO
mq 316 mc 1150

AREA DI MANOVRA INTERNA e DI SELEZIONE-CERNITA R12 - RECUPERO - R4

PESA A PONTE

RIFIUTI IN INGRESSO - MESSA IN RISERVA R13
mq 224 mc 380
T 200

DEPOSITO MPS/EOW DERIVANTI DA RECUPERO
mq 311 mc 1150



- AREA COPERTA: 2251 mq
AREA SCOPERTA: 2719 mq
- 1 - SERVIZI IGIENICI E UFFICI: 310,70 mq
 - 2 - CENTRALE TERMICA: 5,40 mq
 - 3 - AREA DI MANOVRA E SELEZIONE-CERNITA R13- RECUPERO R4: 568
 - 4- MESSA IN RISERVA R13 RIFIUTI : 646 mq
 - 5a- MESSA IN RISERVA R13 RIFIUTI :15 mq
 - 5b - DEPOSITO PRELIMINARE D15 RIFIUTI :15 mq
 - 6 - DEPOSITO MPS/EOW DERIVANTI DA RECUPERO: 627 mq
 - 7 - AREA PESA: 42 mq
 - 8 - DEPOSITO RIFIUTI SOWALLI R13 - MQ 3
 - 9 - DEPOSITO RIFIUTI SOWALLI D15 - MQ 1

- LEGENDA**
- ST1 stabilimento 1
 - ITA1 desoleatore
 - S1 parziale acque domestiche
 - S2 parziale acque meteoriche piazzali
 - S3 parziale acque meteoriche pluviali
 - SF1 scarico finale relativo a S1
 - SF2 scarico finale pozzo perdente relativo a S2 e S3